



INTESA SANPAOLO  
VITA

## Condizioni di Assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del  
Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni  
Intermediari

### **Risparmio**<sub>Insurance</sub>

**Contratto di assicurazione sulla vita Multiramo,  
a premio unico, a vita intera con prestazioni garantite  
per un periodo predeterminato e successivamente  
collegate al valore delle quote di un Fondo Interno**

Modello ISV-E65RI-Ed.03/2021

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Risparmio**<sup>Insurance</sup> (Cod. **MIXAS**).

Risparmio<sup>Insurance</sup> appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo e prevede prestazioni collegate a due diverse tipologie di investimento, che si susseguono temporalmente, definendo due distinte fasi contrattuali.

Nella **prima fase** le prestazioni sono contrattualmente **garantite** dalla Compagnia che, a fronte degli impegni assunti nei confronti del Cliente, investe in uno strumento finanziario di tipo monetario specificatamente dedicato ai contratti Risparmio<sup>Insurance</sup>.

Nella **seconda fase** le prestazioni sono collegate ad un investimento in un **Fondo Interno** ossia un fondo d'investimento istituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro Sezioni:

- **Sezione I - Il prodotto Risparmio**<sup>Insurance</sup> (Artt. 1 - 15) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Cliente e sulle norme di legge di riferimento.
- **Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti** (Artt. 16 - 21) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla attribuzione del rendimento, sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno e su rischi e garanzie del contratto.
- **Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione** (Artt. 22 - 23) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- **Sezione IV - Altre informazioni** (Artt. 24 - 28) - che contiene la disciplina su eventi/operazioni che possono impattare il Fondo Interno nonché su particolari casistiche legate all'operatività sul contratto.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- **Allegati** che contengono gli esempi numerici:
  - sull'attribuzione del rendimento e riconoscimento del bonus;
  - sull'applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto;
- **Regolamento del Fondo Interno** in cui sono descritte le caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
- **Allegato 3** che contiene informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI);
- **Glossario** che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia;
- **Fac-simile del Documento di polizza** che rappresenta un'esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal Cliente e dalla Compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

# Indice

|                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Sezione I - Il prodotto Risparmio</b>                                                                                           | <b>Insurance</b>                                                                   | <b>pag. 1 di 25</b>  |
| <b>Articolo 1</b>                                                                                                                  | Caratteristiche del prodotto                                                       | <b>pag. 1 di 25</b>  |
| <b>Articolo 2</b>                                                                                                                  | Requisiti per la sottoscrizione                                                    | <b>pag. 1 di 25</b>  |
| <b>Articolo 3</b>                                                                                                                  | Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata                   | <b>pag. 1 di 25</b>  |
| <b>Articolo 4</b>                                                                                                                  | Il pagamento del premio: premio unico e costi di ingresso                          | <b>pag. 2 di 25</b>  |
| <b>Articolo 5</b>                                                                                                                  | Investimento del premio unico                                                      | <b>pag. 2 di 25</b>  |
| <b>Articolo 6</b>                                                                                                                  | Capitale assicurato, quote attribuite e controvalore quote                         | <b>pag. 2 di 25</b>  |
| <b>Articolo 7</b>                                                                                                                  | Il recesso                                                                         | <b>pag. 3 di 25</b>  |
| <b>Articolo 8</b>                                                                                                                  | I Beneficiari                                                                      | <b>pag. 3 di 25</b>  |
| <b>Articolo 9</b>                                                                                                                  | La cessione del contratto e il pegno                                               | <b>pag. 4 di 25</b>  |
| <b>Articolo 10</b>                                                                                                                 | I prestiti                                                                         | <b>pag. 4 di 25</b>  |
| <b>Articolo 11</b>                                                                                                                 | La non pignorabilità e la non sequestrabilità                                      | <b>pag. 5 di 25</b>  |
| <b>Articolo 12</b>                                                                                                                 | Le imposte                                                                         | <b>pag. 5 di 25</b>  |
| <b>Articolo 13</b>                                                                                                                 | Le norme di riferimento                                                            | <b>pag. 5 di 25</b>  |
| <b>Articolo 14</b>                                                                                                                 | Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente            | <b>pag. 5 di 25</b>  |
| <b>Articolo 15</b>                                                                                                                 | Area Clienti                                                                       | <b>pag. 5 di 25</b>  |
| <b>Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti</b>                                                                        |                                                                                    | <b>pag. 6 di 25</b>  |
| <b>Articolo 16</b>                                                                                                                 | La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente    | <b>pag. 6 di 25</b>  |
| <b>Articolo 17</b>                                                                                                                 | Il riscatto e i costi di uscita                                                    | <b>pag. 6 di 25</b>  |
| <b>Articolo 18</b>                                                                                                                 | Modalità di attribuzione del rendimento e spese di gestione                        | <b>pag. 8 di 25</b>  |
| <b>Articolo 19</b>                                                                                                                 | Valorizzazione delle quote del Fondo Interno e costi di gestione                   | <b>pag. 8 di 25</b>  |
| <b>Articolo 20</b>                                                                                                                 | Operazioni di Switch                                                               | <b>pag. 8 di 25</b>  |
| <b>Articolo 21</b>                                                                                                                 | Garanzie e rischi                                                                  | <b>pag. 8 di 25</b>  |
| <b>Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari:<br/>i pagamenti, la documentazione e la prescrizione</b> |                                                                                    | <b>pag. 10 di 25</b> |
| <b>Articolo 22</b>                                                                                                                 | I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta                          | <b>pag. 10 di 25</b> |
| <b>Articolo 23</b>                                                                                                                 | La prescrizione                                                                    | <b>pag. 11 di 25</b> |
| <b>Sezione IV - Altre informazioni</b>                                                                                             |                                                                                    | <b>pag. 12 di 25</b> |
| <b>Articolo 24</b>                                                                                                                 | Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto      | <b>pag. 12 di 25</b> |
| <b>Articolo 25</b>                                                                                                                 | Operazioni richieste di sabato                                                     | <b>pag. 12 di 25</b> |
| <b>Articolo 26</b>                                                                                                                 | Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento | <b>pag. 12 di 25</b> |
| <b>Articolo 27</b>                                                                                                                 | Istituzione di nuovi Fondi Interni                                                 | <b>pag. 12 di 25</b> |
| <b>Articolo 28</b>                                                                                                                 | Eventuale fusione e liquidazione del Fondo Interno                                 | <b>pag. 12 di 25</b> |

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Allegato 1: Esempio di attribuzione del Rendimento e del Bonus</b>                      | pag. 13 di 25 |
| <b>Allegato 2: Esempi di applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto</b>          | pag. 14 di 25 |
| <b>Regolamento del Fondo Interno</b>                                                       | pag. 1 di 5   |
| <b>Allegato 3: Informazioni relative a<br/>Morgan Stanley Capital International (MSCI)</b> | pag. 1 di 1   |
| <b>Glossario</b>                                                                           | pag. 1 di 5   |
| <b>Informativa sul trattamento dei dati personali</b>                                      | pag. 1 di 8   |
| <b>Documento di polizza (fac-simile)</b>                                                   | pag. 1 di 5   |

## Sezione I - Il prodotto Risparmio<sup>Insurance</sup>

### Articolo 1

#### Caratteristiche del prodotto

**Risparmio<sup>Insurance</sup>** (Cod. **MIXAS**) appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che prevede prestazioni collegate a due diverse tipologie di investimento, che si susseguono temporalmente, definendo due distinte fasi contrattuali.

Durante la **prima fase contrattuale**, con inizio il 30 Aprile 2021 e termine il 27 Ottobre 2021, le prestazioni sono contrattualmente **garantite** dalla Compagnia e offrono un rendimento predeterminato attribuito il primo giorno della seconda fase contrattuale. Nel corso della prima fase contrattuale, la Compagnia, per fare fronte agli impegni assunti nei confronti del Cliente, effettua l'investimento del premio versato in uno strumento finanziario di tipo monetario specificatamente dedicato ai contratti Risparmio<sup>Insurance</sup> (Cod. **MIXAS**) (denominato nel seguito Attivo Specifico).

Durante la **seconda fase contrattuale**, con inizio il 28 Ottobre 2021 e per la restante durata del contratto, le prestazioni sono collegate all'andamento del valore delle quote del **Fondo Interno** denominato **Risparmio Bilanciato 20** (per brevità nel seguito solo Fondo Interno).

**Nella seconda fase contrattuale, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche del Fondo Interno sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione nonché disponibile sul sito internet della Compagnia [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it), sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Nell'**Allegato 3** alle presenti Condizioni di Assicurazione sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il Benchmark (parametro di riferimento) del Fondo Interno come descritto nei rispettivi Regolamenti.

### Articolo 2

#### Requisiti per la sottoscrizione

##### 1. Il Contraente e l'Assicurato

Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). **Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come "Cliente".**

##### 2. Requisiti per la sottoscrizione

Per poter sottoscrivere il contratto, il Cliente:

- deve avere la residenza in Italia;
- **deve avere almeno 18 anni;**
- alla data di decorrenza **non deve aver compiuto 81 anni;**
- non deve essere titolare di un'altra polizza Risparmio<sup>Insurance</sup> (Cod. **MIXAS**).

### Articolo 3

#### Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata

##### 1. La conclusione del contratto

Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall'Intermediario e scelte dal Cliente.

La sottoscrizione del contratto può avvenire:

- presso i locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione in sede**) oppure
- in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking\***) tramite l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria. La sottoscrizione del contratto avviene nell'ambito di una Proposta di investimento (nel seguito "**Proposta**") inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell'internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento. La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità\*\* da parte della Banca intermediaria di dar corso anche ad una sola operazione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

\* Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

\*\* A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

## 2. La decorrenza del contratto

La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti.

Per il prodotto Risparmio<sup>Insurance</sup> la **data di decorrenza** coincide con le ore 24:00 del **30 Aprile 2021**, giorno in cui il premio unico versato viene investito.

**La data di investimento del premio è quindi pre-determinata e, indipendentemente dalle modalità di sottoscrizione del contratto, coincide con la data di decorrenza.**

**In caso di sottoscrizione fuori sede**, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (**periodo di sospensiva**)\*.

\* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

## 3. La durata del contratto e la sua estinzione

La durata del contratto è il periodo di tempo durante il quale operano le prestazioni. Per Risparmio<sup>Insurance</sup> la durata è **a vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente.

Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- decesso del Cliente;
- riscatto totale del contratto.

## Articolo 4

### Il pagamento del premio: premio unico e costi di ingresso

#### 1. Premio unico

Il Cliente, per avere diritto alle prestazioni contrattuali, deve versare un premio unico di importo **non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro**.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

#### 2. Mezzi di pagamento del premio

Il pagamento del premio unico va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto. **La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio.**

L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

## 3. Costi gravanti sul premio

Il contratto non prevede costi da applicare al premio unico pertanto il premio investito sul contratto è pari al premio unico versato.

## Articolo 5

### Investimento del premio unico

Alla data di decorrenza del contratto, la Compagnia investe il premio unico versato nell'Attivo Specifico per fare fronte alle prestazioni contrattualmente garantite.

Il primo giorno della seconda fase contrattuale il premio unico versato, incrementato del rendimento garantito e maggiorato da un Bonus, viene convertito in quote del Fondo Interno.

Per le informazioni di dettaglio sul rendimento garantito e sul Bonus si rimanda al successivo Articolo 6.

## Articolo 6

### Capitale assicurato, quote attribuite e controvalore quote

#### 1. Capitale assicurato

Dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la prima fase contrattuale, il premio unico versato coincide con il **capitale assicurato**.

#### 2. Numero quote e controvalore delle quote attribuite durante la seconda fase contrattuale

Il primo giorno della seconda fase contrattuale, il valore del suddetto capitale assicurato è incrementato dal rendimento garantito dalla Compagnia pari allo 0,03% del premio unico.

Il capitale assicurato incrementato dal rendimento è convertito in quote del Fondo Interno.

La **conversione in quote** avviene sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno rilevato alla data del 28/10/2021.

Il **numero delle quote attribuite** al contratto si determina dividendo il capitale assicurato da convertire in quote per il valore unitario delle quote del Fondo Interno.

È inoltre previsto, il primo giorno della seconda fase contrattuale, il riconoscimento di un **Bonus** pari all'1,00% del capitale assicurato incrementato dal rendimento garantito dalla Compagnia. Il Bonus viene attribuito con una maggiorazione del numero di quote del Fondo Interno, in base al valore quota del 28/10/2021.

Il **controvalore delle quote inizialmente attribuite**, ovvero l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto alla data del 28/10/2021, varia nel tempo per effetto della variazione del valore di

quota del Fondo Interno.

In seguito all'operazione sopra descritta, la Compagnia invierà al Cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'investimento nel Fondo Interno.

Per facilitare la comprensione delle modalità di attribuzione del rendimento e del riconoscimento del Bonus si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 1: Esempi di attribuzione del Rendimento e del Bonus**.

## Articolo 7 Il recesso

### 1. Tempo utile: 40 giorni

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 40 giorni dalla sottoscrizione:

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**

**Gestione Tecnica**

**Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano**

### 2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria.

### 3. Rimborso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo Articolo 22, la Compagnia rimborsa al Cliente il premio eventualmente versato.

**Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede**, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)\*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando comunicazione scritta alla Banca intermediaria al seguente indirizzo:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**

**c/o Italia Transazionale**

**Diritto di ripensamento**

**Via Vincenzo Lamaro, 25**

**00173 Roma**

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al Cliente in sede di primo contatto.

In alternativa tale diritto può essere esercitato:

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
- oppure inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**

**Gestione Tecnica**

**Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano**

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in Compagnia della lettera raccomandata (fa fede il timbro apposto sulla ricevuta di ritorno).

\* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

## Articolo 8 I Beneficiari

### 1. Designazione del Beneficiario

Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente.

Il Cliente può indicare in polizza uno o più Beneficiari, anche mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario/dei Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, indirizzo della sede legale, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente designato. Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichiarato

per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;

- dopo la morte del Cliente;
- dopo che, una volta verificato l'evento, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

## 2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, direttamente via posta o tramite la Banca intermediaria, oppure disposte per testamento. **La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.** In caso di inefficacia della designazione disposta dal Cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

## 3. Diritto proprio del Beneficiario

Secondo l'Articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso del Cliente non rientrano nella massa ereditaria. In caso di più Beneficiari, la Compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.

## 4. Referente terzo

Il Cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione e il contatto di un Referente terzo, diverso dal/dai Beneficiario/Beneficiari, che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso del Cliente per il pagamento della prestazione assicurata a favore dell/i Beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i Beneficiario/i stesso/i.

**È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

**Il Cliente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:**

- a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia al fine di contattare il/i Beneficiario/i;
- b) consegnare al Referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della Compagnia;

c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;

d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il Cliente potrà sempre modificare o revocare un Referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla Compagnia direttamente via posta o posta elettronica certificata.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei Beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

---

## Articolo 9

### La cessione del contratto e il pegno

---

#### 1. Facoltà del Cliente

Il Cliente può dare in pegno il contratto, **ma non può cederlo ad altri.**

#### 2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la Compagnia prende nota sulla polizza o sull'appendice a essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

#### 3. Assenso scritto

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

---

## Articolo 10

### I prestiti

---

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

---

## Articolo 11

### La non pignorabilità e la non sequestrabilità

---

Le somme dovute dalla Compagnia al Cliente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

---

## Articolo 12

### Le imposte

---

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.

---

## Articolo 13

### Le norme di riferimento

---

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto valgono le norme della Legge italiana.

---

## Articolo 14

### Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

---

**Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione** secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

- **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**  
**Ufficio Affari Legali e Societari**  
**Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano**
- **e-mail: [intesasanpaolovita@legalmail.it](mailto:intesasanpaolovita@legalmail.it)**
- **fax: +39 02.3051.8173**

**Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.**

Se la Mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Vita relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è [ufficioreclami@pec.intesasanpaolovita.it](mailto:ufficioreclami@pec.intesasanpaolovita.it).

---

## Articolo 15

### Area Clienti

---

La Compagnia mette a disposizione dei Clienti, all'interno del proprio sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it), un'apposita Area Clienti.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento, nell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, il dettaglio dei premi versati, il valore di riscatto della polizza, i dati anagrafici e i recapiti dei Beneficiari designati nominativamente e del Referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

È possibile inoltre modificare i propri dati anagrafici, effettuare versamenti aggiuntivi e richiedere il riscatto.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Cliente. I codici di accesso garantiscono al Cliente, durante l'utilizzo dell'Area Clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio da accettare al primo accesso.

Il Cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'Area Clienti messe a disposizione tempo per tempo della Compagnia.

## Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

### Articolo 16

#### La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso del Cliente, la Compagnia si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, la prestazione assicurata, come definito al successivo paragrafo 1. Per la determinazione della prestazione assicurata si considera la **data di comunicazione del decesso**.

##### 1a. Determinazione della prestazione assicurata in caso di comunicazione di decesso del Cliente durante la prima fase contrattuale

In caso di comunicazione del decesso nella prima fase contrattuale, la prestazione assicurata è pari al capitale assicurato (uguale al premio unico versato dal Cliente).

##### 1b. Determinazione della prestazione assicurata in caso di comunicazione di decesso del Cliente durante la seconda fase contrattuale

In caso di comunicazione del decesso nella seconda fase contrattuale, la prestazione assicurata è determinata come di seguito indicato:

- se il decesso avviene entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto la prestazione assicurata è pari al maggiore valore tra il premio unico versato, al netto degli effetti di eventuali riscatti parziali, e il controvalore delle quote alla data di disinvestimento incrementato di una percentuale di maggiorazione variabile in funzione dell'età del Cliente alla data di decesso;
- se il decesso avviene successivamente al 5° anno dalla decorrenza del contratto la prestazione assicurata è pari al controvalore delle quote alla data di disinvestimento, incrementato di una percentuale di maggiorazione variabile in funzione dell'età del Cliente alla data di decesso.

La maggiorazione percentuale è definita al successivo paragrafo 2.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo della prestazione assicurata nella seconda fase contrattuale, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

La **data di comunicazione di decesso**, in entrambe le fasi contrattuali, è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

##### 2. Maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso del Cliente

In caso di comunicazione del decesso nella seconda fase contrattuale, il controvalore delle quote alla data di disinvestimento è incrementato di una percentuale che varia in base all'età del Cliente alla data di decesso, come indicato in tabella:

| Età del Cliente alla data di decesso | Percentuale di incremento |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pari o inferiore a 75 anni compiuti  | 1,00%                     |
| Superiore a 75 anni compiuti         | 0,10%                     |

A partire dalla data di decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso è pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Cliente.

Qualora la comunicazione di decesso del Cliente dovesse pervenire prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia rimborserà, agli eredi del Cliente, il premio eventualmente versato.

### Articolo 17

#### Il riscatto e i costi di uscita

##### 1. Termini

Trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Cliente può chiedere il pagamento totale (**riscatto totale**) del valore di riscatto, ad eccezione dei giorni compresi tra il 19 Ottobre 2021 e il 28 Ottobre 2021 nei quali non è comunque consentito il riscatto totale.

## 2. Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è calcolato come segue:

- a) Nella prima fase contrattuale: pari al premio unico versato dal Cliente. Non sono previsti costi di riscatto;
- b) Nella seconda fase contrattuale: è pari al **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento**. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute del Fondo Interno per il valore unitario della quota alla data di disinvestimento. Al valore di riscatto così descritto viene applicato il costo indicato al successivo paragrafo 4.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore di riscatto totale nella seconda fase contrattuale, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto totale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 22.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

## 3. Riscatto parziale

Unicamente nel corso della seconda fase contrattuale, il Cliente può chiedere il pagamento parziale (**riscatto parziale**) del valore riscatto.

### 3.1 Condizioni per la richiesta di riscatto parziale

#### Condizioni per il riscatto parziale

L'importo richiesto deve essere almeno di **1.000,00 euro**; a seguito dell'operazione, il valore residuo dell'investimento deve risultare uguale o superiore a **2.500,00 euro**.

Prima di procedere con l'operazione di riscatto parziale, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni sopra descritte sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del riscatto parziale.

### 3.2 Modalità di esecuzione del riscatto

Per l'esecuzione del riscatto parziale la Compagnia:

- verifica il rispetto delle condizioni descritte al precedente paragrafo 3.1 sulla base del valore complessivo dell'investimento in quel momento;
- determina il numero di quote da disinvestire.

La **data di disinvestimento**, in caso di riscatto parziale, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto parziale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 22.

All'importo del riscatto parziale viene applicato il costo indicato al successivo paragrafo 4.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un valore residuo dell'investimento.

## 4. Costi di riscatto

Nel corso della seconda fase contrattuale, in caso di riscatto totale e parziale, viene applicato un costo che varia in base alla data di disinvestimento, come indicato in tabella.

| Data di disinvestimento        | Costo da applicare all'importo lordo di riscatto                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dal 28/10/2021 - al 27/04/2022 | 0,99%                                                                         |
| Dal 28/04/2022 - al 27/10/2022 | 0,88%                                                                         |
| Dal 28/10/2022 - al 27/04/2023 | 0,77%                                                                         |
| Dal 28/04/2023 - al 27/10/2023 | 0,66%                                                                         |
| Dal 28/10/2023 - al 27/04/2024 | 0,55%                                                                         |
| Dal 28/04/2024 - al 27/10/2024 | 0,44%                                                                         |
| Dal 28/10/2024 - al 27/04/2025 | 0,33%                                                                         |
| Dal 28/04/2025 - al 27/10/2025 | 0,22%                                                                         |
| Dal 28/10/2025 - al 27/04/2026 | 0,11%                                                                         |
| Dal 28/04/2026 in poi          | 0,00% per i Riscatti Totali<br>20 euro esclusivamente per i Riscatti Parziali |

In caso di riscatto parziale viene applicato al Cliente il costo maggiore tra il costo percentuale previsto in base alla data di disinvestimento e il costo minimo di 20,00 euro.

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione del costo di riscatto si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 2: Esempi di applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto**.

## Articolo 18

### Modalità di attribuzione del rendimento e spese di gestione

Il primo giorno della seconda fase contrattuale, la Compagnia attribuisce il rendimento garantito pari allo 0,03% sul premio unico versato dal Cliente. Il rendimento sopra indicato è da intendersi al netto delle spese di gestione del contratto pari allo 0,02%.

## Articolo 19

### Valorizzazione delle quote del Fondo Interno e costi di gestione

#### 1. Frequenza di calcolo del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno collegato al contratto è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è calcolato giornalmente secondo il Calendario di Valorizzazione.

Per tutti i dettagli si rimanda al Regolamento del Fondo Interno.

#### 2. Pubblicazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it). **Tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.**

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.

#### 3. Costi gravanti sul Fondo Interno

Di seguito sono indicati i costi gravanti sul Fondo Interno collegato al contratto.

**a) Remunerazione della Compagnia:** per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti è prevista una **commissione di gestione** pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata giornalmente e prelevata dalla Compagnia con cadenza trimestrale. La commissione di gestione è pari a 1,25% (di cui 0,03% riferito al costo della copertura assicurativa in caso di decesso).

**b) Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno):** sulla

parte di attivi investiti in quote di OICR gravano le seguenti commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, espresse nella loro misura massima:

| OICR del Gruppo           | Commissione di gestione annua |
|---------------------------|-------------------------------|
| Monetario                 | Massimo 0,30%                 |
| Obbligazionario           | Massimo 0,80%                 |
| Azionario                 | Massimo 1,10%                 |
| Flessibile / Total Return | Massimo 1,30%                 |

  

| OICR di società terze     | Commissione di gestione annua |
|---------------------------|-------------------------------|
| Monetario                 | Massimo 0,40%                 |
| Obbligazionario           | Massimo 1,20%                 |
| Azionario                 | Massimo 1,55%                 |
| Flessibile / Total Return | Massimo 1,80%                 |

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di queste commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.

#### c) Altri costi a carico del Fondo Interno collegati al contratto:

- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

## Articolo 20

### Operazioni di Switch

Non sono possibili operazioni di Switch.

---

## **Articolo 21**

### **Garanzie e rischi**

---

#### **1. Garanzia durante la prima fase contrattuale**

Nel corso della prima fase contrattuale, in caso di decesso del Cliente o di riscatto totale, la Compagnia garantisce la restituzione del premio versato.

#### **2. Rischi durante la seconda fase contrattuale**

Nel corso della seconda fase il controvalore delle quote riconosciuto dalla Compagnia in caso di decesso del Cliente o di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio versato.

Tuttavia, esclusivamente in caso di decesso del Cliente nei primi 5 anni dalla decorrenza del contratto, la Compagnia garantisce la restituzione del premio versato al netto degli effetti di eventuali riscatti parziali.

## Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione

### Articolo 22

#### I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

##### 1. Pagamenti entro 30 giorni

La Compagnia pagherà quanto dovuto **entro 30 giorni dal ricevimento** di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto, e sino alla data di effettivo pagamento, gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

##### 2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso del Cliente, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione indicando anche il legame con eventuali cointestatari del conto corrente di accredito; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Cliente.

La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

##### 3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

**Recesso:** comunicazione firmata dal Cliente inoltrata con le modalità indicate all'Articolo 7.

**Riscatto totale e parziale:** richiesta firmata dal Cliente.

**Decesso del Cliente:**

**AVVERTENZA:** Si richiama l'attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

**In particolare il Cliente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**

- comunicazione di decesso del Cliente con la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte del Cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

**Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:**

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento;

- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
  - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
    - (i) gli estremi del/i testamento/i;
    - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
  - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

**Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:**

- I) nel caso in cui il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
  - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
  - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
    - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
    - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
    - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
  - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della Compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

**Pegno:** in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell'Articolo 7 "Il recesso", richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

**Ulteriori documenti necessari:** per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione per-

viene direttamente alla Compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del Cliente; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari, sia se la richiesta perviene direttamente alla Compagnia, sia se perviene alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

**Richieste motivate di altri documenti:** la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

**Gestione dei documenti: al fine di ridurre gli oneri a carico dei Clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Cliente, e che risulti ancora in corso di validità.**

---

## Articolo 23

### La prescrizione

---

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

## Sezione IV - Altre informazioni

### Articolo 24

#### Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto

Le operazioni di riscatto parziale e di riscatto totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

**Non è ammesso il riscatto parziale nella prima fase contrattuale, né il riscatto totale nei primi 90 giorni dalla decorrenza del contratto e nel periodo compreso tra il 19 Ottobre 2021 e il 28 Ottobre 2021.**

**Inoltre, alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di riscatto parziale e riscatto totale.**

### Articolo 25

#### Operazioni richieste di sabato

Se una delle operazioni elencate di seguito è effettuata di sabato presso la Banca intermediaria:

- sottoscrizione del contratto
- comunicazione di recesso
- richiesta di riscatto (parziale o totale)
- comunicazione di decesso

la Compagnia considererà l'operazione come effettuata il primo giorno lavorativo utile della settimana successiva. Restano ferme le regole di investimento/disinvestimento previste dal contratto.

### Articolo 26

#### Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento

Per **giorni lavorativi**, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. Tale calendario è pubblicato sul sito internet della Compagnia ed è il medesimo calendario che definisce anche i giorni in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato.

### Articolo 27

#### Istituzione di nuovi Fondi Interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi Fondi Interni integreranno l'offerta di quello già collegato al prodotto Risparmio<sup>Insurance</sup>.

### Articolo 28

#### Eventuale fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, come previsto dall'articolo 11 del Regolamento del Fondo Interno, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Clienti, può fondere il Fondo Interno con altro Fondo Interno con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Clienti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

## Allegato 1: Esempio di attribuzione del Rendimento e del Bonus

### ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE DEL RENDIMENTO E RICONOSCIMENTO DEL BONUS:

Come disciplinato all'Articolo 6 paragrafo 2 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il primo giorno della seconda fase contrattuale, il contratto prevede l'attribuzione del rendimento garantito dalla Compagnia in misura pari allo 0,03% del capitale assicurato.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa ipotizzando una polizza sulla quale è stato effettuato il versamento di un premio unico pari a 10.000,00 euro.

| Capitale Assicurato<br>(in euro) | Rendimento<br>garantito | Capitale Assicurato incrementato<br>del Rendimento<br>(in euro) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10.000,00                        | 0,03%                   | 10.003,00                                                       |

Il capitale assicurato già incrementato dal rendimento, è convertito in quote del Fondo Interno. La conversione in quote avviene sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno rilevato alla data del 28/10/2021.

| Capitale Assicurato incrementato<br>del Rendimento (in euro) | Valore quote del Fondo Interno<br>al 28/10/2021 | numero quote attribuite (c) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10.003,00                                                    | 10,00                                           | 1.000,300                   |

Inoltre, contestualmente all'attribuzione del rendimento, viene riconosciuto al Cliente un Bonus pari all'1,00% del capitale assicurato. Il Bonus viene attribuito con una maggiorazione del numero di quote del Fondo Interno, in base al valore quota del 28/10/2021 come di seguito riportato:

| Capitale Assicurato incrementato del Rendimento<br>(in euro)<br>(a) | Bonus riconosciuto al contratto<br>(in euro)<br>$b = (a) \times (1,00\%)$ |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 10.003,00                                                           | 100,03                                                                    |

Di seguito si riporta la conversione in quote del Bonus e il numero totale delle quote attribuite al contratto:

| Bonus riconosciuto al contratto<br>(in euro) | valore quote del Fondo Interno al<br>28/10/2021 | numero quote (d) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 100,03                                       | 10,00                                           | 10,003           |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Numero quote totale attribuite al contratto (c) + (d)</b> | 1.010,303 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

## Allegato 2:

### Esempi di applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto

Come disciplinato all'Articolo 17 paragrafo 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di riscatto totale o di riscatto parziale nel corso della seconda fase contrattuale, il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione della data di disinvestimento come indicato nella seguente tabella:

| Data di disinvestimento        | Costo da applicare all'importo lordo di riscatto                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dal 28/10/2021 - al 27/04/2022 | 0,99%                                                                         |
| Dal 28/04/2022 - al 27/10/2022 | 0,88%                                                                         |
| Dal 28/10/2022 - al 27/04/2023 | 0,77%                                                                         |
| Dal 28/04/2023 - al 27/10/2023 | 0,66%                                                                         |
| Dal 28/10/2023 - al 27/04/2024 | 0,55%                                                                         |
| Dal 28/04/2024 - al 27/10/2024 | 0,44%                                                                         |
| Dal 28/10/2024 - al 27/04/2025 | 0,33%                                                                         |
| Dal 28/04/2025 - al 27/10/2025 | 0,22%                                                                         |
| Dal 28/10/2025 - al 27/04/2026 | 0,11%                                                                         |
| Dal 28/04/2026 in poi          | 0,00% per i Riscatti Totali<br>20 euro esclusivamente per i Riscatti Parziali |

In caso di riscatto parziale viene applicato al Cliente il costo maggiore tra il costo percentuale previsto in base alla data di disinvestimento e il costo minimo di 20,00 euro.

La data di disinvestimento, per il calcolo del valore del riscatto totale e parziale nella seconda fase contrattuale, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione del costo di riscatto.

Ipotizziamo un **riscatto parziale** di importo pari a 5.000,00 euro richiesto in quattro momenti differenti:

| esempio | Data di richiesta del riscatto parziale | Data di disinvestimento |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1       | 19 Aprile 2022                          | 22 Aprile 2022          |
| 2       | 26 Aprile 2022                          | 29 Aprile 2022          |
| 3       | 20 Aprile 2026                          | 23 Aprile 2026          |
| 4       | 28 Aprile 2026                          | 04 Maggio 2026          |

| Esempio | Importo riscattato (in euro) | Costo di riscatto (in %) | Importo costo di riscatto (in euro) | Costo minimo di riscatto (in euro) | Importo costo di riscatto da applicare (in euro) | Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro) |
|---------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|         | (a)                          | (b)                      | (c) = (a) x (b)                     | (d)                                | (e) = importo maggiore tra (c) e (d)             | (f) = (a) - (e)                                             |
| 1       | 5.000,00                     | 0,99%                    | 49,50                               | 20,00                              | 49,50                                            | 4.950,50                                                    |
| 2       | 5.000,00                     | 0,88%                    | 44,00                               | 20,00                              | 44,00                                            | 4.956,00                                                    |
| 3       | 5.000,00                     | 0,11%                    | 5,50                                | 20,00                              | 20,00                                            | 4.980,00                                                    |
| 4       | 5.000,00                     | -                        | -                                   | 20,00                              | 20,00                                            | 4.980,00                                                    |

Gli "importi riscattati", indicati a titolo esemplificativo nella tabella sopra riportata, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.

# Regolamento del Fondo Interno Risparmio Bilanciato 20

## Art. 1

### Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Risparmio Bilanciato 20** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

## Art. 2

### Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della linea di gestione è la massimizzazione del rendimento dell'investimento rispetto al Benchmark attraverso una contenuta esposizione ai mercati azionari ed una gestione attiva dell'asset allocation. La gestione attiva consente al gestore di discostarsi dal Benchmark di riferimento del Fondo, sulla base di scelte discrezionali che si manifestano ad esempio in sovrappesi o sottopesi delle singole asset class, aree geografiche, settori e valute, sempre nel rispetto dei limiti indicati nei paragrafi successivi.

Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

| Indici che compongono il Benchmark                                                   | Codice Bloomberg |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 20% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Total Return Index Value Unhedged EUR     | LEB1TREU         |
| 30% J.P. Morgan GBI Broad Unhedged EUR                                               | JNUCGBIB         |
| 30% Bloomberg Barclays Euro Agg. 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR | LE5CTREU         |

| Indici che compongono il Benchmark       | Codice Bloomberg |
|------------------------------------------|------------------|
| 20% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index | NDEEWNR          |

## Art. 3

### Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

#### a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il

prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo

tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- g) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

## Art. 4

### Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno può investire gli attivi in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "ETF", "Sicav" o "Unit Trust" sino al 100% del proprio patrimonio.

Tali OICR potranno anche essere, anche in via esclusiva, istituiti e/o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato

che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Risparmio Bilanciato 20 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICVM e FIA. Il peso della componente azionaria può, a seconda del contesto del mercato, variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del valore del Fondo Interno.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati nelle divise degli Stati appartenenti all'OCSE (inclusi i Paesi Emergenti).

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

## **Art. 5**

### **Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

## **Art. 6**

### **Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

## **Art. 7**

### **Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti

finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

## Art. 8

### Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

| Fondo Interno           | Commissione di gestione annua |
|-------------------------|-------------------------------|
| Risparmio Bilanciato 20 | 1,25%                         |

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

### b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

| OICR del Gruppo           | Commissione di gestione annua |
|---------------------------|-------------------------------|
| Monetario                 | Massimo 0,30%                 |
| Obbligazionario           | Massimo 0,80%                 |
| Azionario                 | Massimo 1,10%                 |
| Flessibile / Total Return | Massimo 1,30%                 |

| OICR di società terze     | Commissione di gestione annua |
|---------------------------|-------------------------------|
| Monetario                 | Massimo 0,40%                 |
| Obbligazionario           | Massimo 1,20%                 |
| Azionario                 | Massimo 1,55%                 |
| Flessibile / Total Return | Massimo 1,80%                 |

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

### c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

## Art. 9

### Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto

previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

#### **Art. 10**

##### **Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

#### **Art. 11**

##### **Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

---

## Allegato 3:

### Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

---

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni Indici che compongono il Benchmark (parametro di riferimento) del Fondo Interno Risparmio Bilanciato 20 come descritto nel rispettivo Regolamento riportato nelle pagine precedenti.

**Blended index:** i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie o distribuirli.

MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

---

# Glossario

---

---

## Anniversario (della decorrenza del contratto)

Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.

---

## Area Euro

Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all'Euro.

---

## Attivo Specifico

Attività patrimoniale/finanziaria posta a copertura della riserva matematica da costituire in relazione al contratto.

---

## Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'Assicurato coincide con quella del Contraente; vedi anche "Cliente".

---

## Banca intermediaria (o intermediario)

È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

---

## Benchmark

Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

---

## Beneficiario

Persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente.

---

## Bonus

Riconoscimento una tantum attribuito dalla Compagnia sotto forma di maggiorazione del numero di quote del Fondo Interno.

---

## Categoria

La categoria di un Fondo Interno è un attributo dello stesso che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

---

## Cliente

Nel presente contratto è sia il titolare del contratto (il Contraente) che la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (l'Assicurato).

---

## Compagnia

È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

---

## Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al Cliente se il valore finanziario del contratto, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto al premio investito.

---

## Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.

---

## Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

---

## Contraente

È il titolare del contratto ovvero la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento del premio unico alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del Contraente coincide con quella dell'Assicurato; vedi anche "Cliente".

---

---

## **Contratto**

L'accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.

---

## **Controvalore delle quote**

È l'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Cliente a una determinata data.

---

## **Data di decorrenza del contratto**

Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.

---

## **Data di comunicazione di decesso**

È la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

---

## **Destinazione dei proventi**

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

---

## **Documento di polizza**

Vedi "Polizza".

---

## **Firma Digitale**

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.

---

## **Firma Grafometrica**

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La Compagnia per l'utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento "Nota informativa sulla Firma Grafometrica".

---

## **Firma Tradizionale**

Firma autografa apposta dal Cliente sulla documentazione in formato cartaceo, per il tramite della Banca intermediaria.

---

## **Fondo Interno (Assicurativo)**

Fondo di investimento appositamente costituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia.

---

## **Giorni festivi**

I giorni di festività nazionale come stabiliti per legge di anno in anno.

---

## **Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)**

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

---

## **ISVAP**

Vedi "IVASS".

---

---

## **IVASS**

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

---

## **OICR**

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

---

## **OICR armonizzato**

OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.

---

## **Overperformance**

Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.

---

## **Polizza**

Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

---

## **Premio investito**

Importo corrispondente al premio unico versato poiché il contratto non prevede costi in ingresso.

---

## **Premio unico**

Importo che il Cliente corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni contrattuali.

---

## **Premio versato**

Importo pari al premio unico.

---

## **Prestazione**

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal Cliente.

---

## **Prima fase contrattuale**

È il periodo di tempo intercorrente tra il 30 Aprile 2021 e il 27 Ottobre 2021, durante il quale le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia.

---

## **Pro rata temporis**

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di applicazione dell'adeguamento "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata.

---

## **Quietanza**

È la ricevuta che certifica che è avvenuto il pagamento.

---

## **Quota**

Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si ricevono quote tutte aventi lo stesso valore unitario.

---

## **Rating**

Il rating è una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate come Moody's e Standard & Poor's. Attraverso una sigla convenzionale, il rating esprime la capacità dell'emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate.

---

### SCALE DI RATING PER I TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE:

|            |      | Standard & Poor's                                                                                                                                   |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      | Investment Grade                                                                                                                                    |
| AAA        |      | Capacità di rimborso del debito molto alta                                                                                                          |
| AA         | AA+  | Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore ad AAA                                                                                |
|            | AA   |                                                                                                                                                     |
|            | AA-  |                                                                                                                                                     |
| A          | A+   | Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria                          |
|            | A    |                                                                                                                                                     |
|            | A-   |                                                                                                                                                     |
| BBB        | BBB+ | Adeguate capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli  |
|            | BBB  |                                                                                                                                                     |
|            | BBB- |                                                                                                                                                     |
|            |      | Speculative Grade                                                                                                                                   |
| BB         | BB+  | Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario |
|            | BB   |                                                                                                                                                     |
|            | BB-  |                                                                                                                                                     |
| B          | B+   | Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso                                                      |
|            | B    |                                                                                                                                                     |
|            | B-   |                                                                                                                                                     |
| CCC,CC e C |      | CC indica un alto grado di speculazione; C è riservato a titoli per cui non sono stati pagati interessi                                             |
| DDD,DD e D |      | D è riservato ai titoli in stato di insolvenza                                                                                                      |

I segni + e - possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all'interno della classe di rating.

|        |      | Moody's                                                                                                                                  |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | Investment Grade                                                                                                                         |
| Aaa    |      | Bassissimo grado di rischio dell'investimento                                                                                            |
| Aa     | Aa1  | Bassissimo grado di rischio dell'investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiori a quelle della classe superiore |
|        | Aa2  |                                                                                                                                          |
|        | Aa3  |                                                                                                                                          |
| A      | A1   | Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale alla scadenza, che però possono deteriorarsi in futuro     |
|        | A2   |                                                                                                                                          |
|        | A3   |                                                                                                                                          |
| Baa    | Baa1 | Adeguate possibilità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile da fattori esogeni                 |
|        | Baa2 |                                                                                                                                          |
|        | Baa3 |                                                                                                                                          |
|        |      | Speculative Grade                                                                                                                        |
| Ba     | Ba1  | Copertura degli interessi e del capitale insoddisfacenti, titoli con caratteristiche leggermente speculative                             |
|        | Ba2  |                                                                                                                                          |
|        | Ba3  |                                                                                                                                          |
| B      | B1   | Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento della quota interesse e della quota capitale                                        |
|        | B2   |                                                                                                                                          |
|        | B3   |                                                                                                                                          |
| Caa    | Caa1 | Possibili condizioni di insolvenza                                                                                                       |
|        | Caa2 |                                                                                                                                          |
|        | Caa3 |                                                                                                                                          |
| Ca e C |      | Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso della quota capitale                                                  |

Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1, 2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza.

---

### **Recesso**

È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio eventualmente versato secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

---

### **Riscatto totale**

È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.

---

### **Riscatto parziale**

È la possibilità del Cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.

---

### **Rischio finanziario**

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote del Fondo Interno che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio del Fondo Interno.

---

### **Seconda fase contrattuale**

È il periodo che ha inizio dal 28 Ottobre 2021 e perdura per tutta la restante durata contrattuale con prestazioni collegate all'andamento del valore delle quote del Fondo Interno.

---

### **Società di Gestione del Risparmio (SGR)**

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

---

### **Valore unitario della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data.

---

### **Valorizzazione della quota**

Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo stesso.

---

### **Volatilità**

Indica il grado di rischio collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance del Fondo Interno.

---

### **Valore di riscatto**

È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.

---

# Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a marzo 2021)

## INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

### SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita [www.intesasampaolovita.it](http://www.intesasampaolovita.it) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

### SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@intesasampaolovita.it](mailto:dpo@intesasampaolovita.it).

### SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

#### Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

#### Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi <sup>1</sup> (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

#### a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

#### b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

<sup>1</sup> Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

**c) Legittimo interesse del Titolare**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per la gestione dei dati (monitoraggio dei log di sistema) derivanti dall'utilizzo dei servizi web di cui all'area riservata del sito internet della Società accessibile dalla pagina <https://www.intesasanpaolovita.it/accesso-clienti>;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

**SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
  - 2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:
    - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
    - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
    - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
    - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
    - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
    - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
    - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
    - rilevazione della qualità dei servizi;
    - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
  - 3) Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

**SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adequatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesanpaolovita.it](mailto:dpo@intesanpaolovita.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

### 1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

### 2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### 3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

### 4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

### 5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

**6. Diritto di opposizione**

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi <sup>2</sup>. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

**8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

**SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati relativi allo stato di salute), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

<sup>2</sup> Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

## SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA<sup>3</sup>

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafo-metrica.

### Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

### Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet [www.intesasnpaolovita.it](http://www.intesasnpaolovita.it).

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesasnpaolovita.it](mailto:dpo@intesasnpaolovita.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesasnpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesasnpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

<sup>3</sup> Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Società.

## **INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI**

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

### **SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita [www.intesasnpaolovita.it](http://www.intesasnpaolovita.it) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

### **SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@intesasnpaolovita.it](mailto:dpo@intesasnpaolovita.it).

### **SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

#### **Categorie di Dati Personali**

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione senza l'intervento dell'operatore;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

### **SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
  - servizi di consulenza assicurativa;
  - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
  - attività di consulenza in genere;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet [www.intesasnpaolovita.it](http://www.intesasnpaolovita.it).

**SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.**

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

**SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

**SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesanpaolovita.it](mailto:dpo@intesanpaolovita.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

**1. Diritto di accesso**

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

**2. Diritto di rettifica**

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

**3. Diritto alla cancellazione**

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**4. Diritto di limitazione di trattamento**

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

**5. Diritto alla portabilità dei dati**

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura for-

nirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

**6. Diritto di opposizione**

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

## Documento di polizza (fac-simile)

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto sarà emesso tramite procedura informatica.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il Cliente abbia scelto:

- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale,
- la designazione nominativa dei Beneficiari della prestazione assicurata,
- di indicare anche un Referente terzo.



**INTESA SANPAOLO  
VITA**

Signor/Signora **Nome Cognome**  
**Polizza assicurativa**  
Risparmio<sup>Insurance</sup> - Cod. MIXAS  
N. XXXXXXXXXXXX

### DATI PERSONALI

#### CLIENTE

Il Contraente-Assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_  
LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_  
DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO DI RESIDENZA** \_\_\_\_\_  
LOCALITÀ \_\_\_\_\_  
CAP, PROV. e STATO \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO DI RECAPITO** \_\_\_\_\_  
LOCALITÀ \_\_\_\_\_  
CAP, PROV. e STATO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_  
TELEFONO \_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

#### Che cos'è Risparmio<sup>Insurance</sup>

Risparmio<sup>Insurance</sup> è un contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico che prevede due fasi contrattuali che si susseguono temporalmente.

Nella prima fase le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e offrono un rendimento predeterminato.

Nella seconda fase le prestazioni contrattuali sono collegate all'andamento del valore delle quote di un Fondo Interno.



INTESA SANPAOLO  
VITA

## CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Che cosa offre Risparmio<sup>Insurance</sup> (prestazione assicurata in caso di decesso e riscatto)

In caso di decesso del Cliente, la Compagnia pagherà ai Beneficiari designati un capitale pari alla prestazione assicurata come definita nelle Condizioni di Assicurazione.

In corso di contratto, a condizione che siano trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il Cliente può riscattare totalmente il contratto ad eccezione dei giorni compresi tra il 19 Ottobre 2021 e il 28 Ottobre 2021 nei quali non è comunque consentito il riscatto totale. Nella seconda fase del contratto il Cliente può, inoltre, effettuare dei riscatti parziali.

Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate delle Condizioni di Assicurazione.

### Chi sono i destinatari della prestazione di Risparmio<sup>Insurance</sup> (Beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale in caso di decesso del Cliente sono:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ ☐ \*\*

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il gg/mm/aaaa

\*\* Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

### Recapito e contatti del Beneficiario:

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei Beneficiario/i designato/i, la Compagnia potrà incontrare, al decesso del Cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i Beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.**

**Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.**

### Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], giorno in cui il premio unico versato viene investito e dura per tutta la vita del Cliente salvo la possibilità di riscatto anticipato.

### Diritto di recesso

Entro 40 giorni dalla sottoscrizione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto.

Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente il premio eventualmente versato, come da Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

**Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)\*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.**

In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto comunicandolo alla Banca intermediaria o alla Compagnia secondo le modalità dettagliate nell'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.

\* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.



INTESA SANPAOLO  
VITA

## PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO

Il Cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente.

La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di decorrenza del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il contratto non prevede costi da applicare al premio unico versato pertanto il premio investito sul contratto è pari al premio unico versato.

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente e dalla Banca con firma digitale.

## CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E65RI-Ed.03/2021**), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa,

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Firmato da "Nome e Cognome del Cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

\*\*\* \*\*

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E65RI-Ed.03/2021**), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

**Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

**INTESA SANPAOLO  
VITA****DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

- Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
- la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave”;
  - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi);
  - le Condizioni di Assicurazione (Mod. ISV-E65RI-Ed.03/2021);
  - il Documento di polizza in formato fac-simile;
- che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.

- Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della Banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 3 *Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata*; Articolo 4 *Il pagamento del premio: premio unico e costi di ingresso*; Articolo 8 *I Beneficiari*; Articolo 9 *La cessione del contratto e il pegno*; Articolo 14 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*; Articolo 17 *Il riscatto e i costi di uscita*; Articolo 22 *I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta*; Articolo 24 *Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto*.

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

- Dichiaro:
- di avere la residenza e il domicilio in Italia;
  - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.

- Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all’Articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- Mi impegno a consegnare ai Beneficiari e al Referente terzo copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.

- Infine autorizzo la Banca \_\_\_\_\_ ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

**Per la sottoscrizione della polizza**

\_\_\_\_\_  
Firma digitale Rappresentante legale

\_\_\_\_\_  
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Emesso a “Luogo” il “gg/mm/aaaa”



INTESA SANPAOLO  
VITA

#### DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma digitale Banca



**Risparmio**<sub>Insurance</sub>

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano  
comunicazioni@pec.intesasnpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino  
02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**